Messaggio

numero	data	Dipartimento
6221	19 maggio 2009	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'entrata in vigore, il primo gennaio 2008, della Nuova perequazione finanziaria (NPF) che regola la suddivisione di oneri e compiti tra la Confederazione e i Cantoni ha comportato il trasferimento a questi ultimi della competenza per la gestione globale della pedagogia speciale per i minori in situazione di handicap e/o con bisogni educativi particolari.
In virtù di una norma transitoria della legge federale almeno per i prossimi tre anni, cioè nel periodo transitorio 2008-2011, dovranno essere mantenute ai destinatari le stesse prestazioni sancite dalle normative federali. A partire dal 2011 dovrà essere adattata la legislazione cantonale.

Nel 2006 è stato elaborato da parte della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) un primo progetto di Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale avente lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale alcune prestazioni e pratiche nell'educazione e nella scolarizzazione di bambini e allievi con handicap o con bisogni educativi particolari (creazione di un quadro comune di riferimento), lasciando però ai cantoni una certa autonomia. Il progetto di accordo é stato posto in consultazione nel novembre 2006 presso i cantoni ed altre organizzazioni.
In Ticino una ventina di enti hanno risposto all'ampia consultazione organizzata dal DECS, esprimendo le loro osservazioni. Ciò ha permesso al Consiglio di Stato, nel gennaio del 2007, di inviare alla CDPE la propria presa di posizione. Tra gli aspetti rilevanti si segnalava il fatto che il Ticino già da molti anni adotta il principio integrativo nella propria politica scolastica e concepisce la pedagogia speciale come una prestazione integrativa da adeguare ai bisogni effettivi del minore in situazione di handicap e non come una prestazione o una misura amministrativa obbligatoria per tutti imposta esclusivamente dall'età.

Nella procedura di consultazione alcuni enti hanno presentato delle osservazioni sia di carattere generale sia osservazioni puntuali, soprattutto per quanto concerne la procedura decisionale in merito alle prestazioni offerte (differenziazione tra chi effettua la diagnosi e chi assume la prestazione). Sono state presentate anche osservazioni relative ai singoli articoli, ad esempio in merito alla libera scelta della scuola o della persona preposta all'intervento, al potere decisionale dei rappresentanti legali del minore, ecc.

1.0063

I. L'ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA PEDAGOGIA SPECIALE

Le direttrici e i direttori cantonali della pubblica educazione, prendendo atto delle osservazioni raccolte, hanno approvato nel corso dell'assemblea del 25 ottobre 2007 il nuovo Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale. Il documento è stato successivamente sottoposto ai cantoni per la ratifica ed entrerà in vigore quando almeno 10 cantoni vi avranno aderito ma - in considerazione del periodo transitorio deciso dal Parlamento federale - al più presto il 1° gennaio 2011.
La versione approvata dalla CDPE tiene largamente conto dell'esito della consultazione e delle osservazioni critiche espresse sull'avamprogetto.

A questo proposito si può evidenziare come dalla procedura di consultazione sono emerse le seguenti tendenze di carattere generale:

- accettazione unanime della necessità di un accordo in questo settore;
- necessità di chiarire la portata dell'accordo in rapporto alle nuove competenze assegnate ai cantoni;
- richiesta di un testo di accordo essenziale in grado di riprendere soprattutto gli aspetti fino allora ricoperti dall'AI, lasciando nel contempo uno spazio d'autonomia ai cantoni;
- richieste di numerose precisazioni di dettaglio da parte delle associazioni di categoria;
- qualche riserva da parte delle associazioni di docenti in merito alle conseguenze dell'accordo e alle procedure d'integrazione previste.

La versione definitiva dell'accordo è stata quindi semplificata rispetto al testo posto in consultazione ed è stata riconosciuta ai cantoni un'ampia autonomia nell'attuazione delle misure indicate nel testo, ritenuto che l'accordo si limita a precisare alcune disposizioni vincolanti nell'intento di rassicurare soprattutto enti o istituzioni che avevano espresso alcune riserve nei confronti della NPF. Le principali osservazioni critiche espresse nel corso della consultazione promossa dalla CDPE erano infatti riferite all'offerta di base, ai diritti dei genitori, ai limiti della presa a carico e ai concetti d'integrazione.

Dopo l'approvazione dell'Accordo da parte della CDPE (ottobre 2007) sono state avviate nei cantoni le procedure di adesione. A fine aprile 2009 vi avevano aderito 4 cantoni (VS,SH,OW,GE) mentre in un altro cantone (LU) la decisione parlamentare era ancora oggetto di possibile referendum.

II. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO

Uno degli apporti essenziali dell'Accordo è dato dalla creazione da parte della CDPE, di strumenti d'armonizzazione e di coordinazione sul piano nazionale. I cantoni firmatari s'impegnano in effetti a utilizzare (articolo 7: *Strumenti comuni*):

- una terminologia comune;
- degli standard uniformi di qualità in materia di prestazioni;
- una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali.

La CDPE ha assegnato dei mandati per elaborare questi strumenti da parte di specialisti.

La terminologia comune è stata adottata dalla CDPE il 25 ottobre 2007 e i termini definiti nell'elenco servono per una comprensione identica in tutta la Svizzera a garanzia della coordinazione necessaria all'applicazione dell'Accordo intercantonale. Il Cantone dovrà

utilizzare questi termini nella propria legislazione e nel concetto cantonale di pedagogia speciale.

Per quanto concerne gli standard di qualità dei cantoni per il riconoscimento dei prestatari nell'ambito della pedagogia speciale, adottati dalla CDPE il 25 ottobre 2007, i cantoni assicurano il riconoscimento dei prestatari nella misura in cui le loro prestazioni siano finanziate o sovvenzionate dalle autorità politiche. Ai cantoni spetta il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza dei prestatari riconosciuti.

È ancora in corso, invece, il mandato per l'elaborazione di una procedura di valutazione standardizzata che indicherà gli elementi indispensabili da considerare per la determinazione dei bisogni individuali. Questo approfondimento dovrebbe terminare nell'estate del 2009.
Con questo strumento si riafferma il principio che gli enti o le persone che si occuperanno della valutazione del diritto alle misure supplementari dovranno essere distinte da coloro che assumeranno l'incarico di fornire le prestazioni (conformemente all'art. 6 cpv. 3). I cantoni, designando i prestatari dei servizi, limitano la libera scelta attribuita ai detentori dell'autorità parentale - libertà garantita nel modello sanitario dell'AI anche per i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica (ad esclusione di quelli per gli allievi di scuola speciale) - senza per questo privarli del diritto di essere associati a tutto il processo decisionale (nel nostro Cantone questo diritto è da sempre riconosciuto e applicato). In questo modo i cantoni assicurano un miglior controllo e applicano pure gli standard di qualità definiti dalla CDPE. Attribuendo la determinazione dei bisogni delle misure supplementari a un servizio o a un centro di competenza che non è preposto ad assicurare in seguito le prestazioni ritenute necessarie si assicura la neutralità di questo esame evitando l'auto attribuzione dei mandati terapeutici ed educativi.

Da richiamare in questa sede è la limitazione della libera scelta del prestatario nella scuola speciale (aspetto molto sensibile e importante che già la LAI - fin dal 1975 - ha limitato in considerazioni del tipo di provvedimento riconosciuto in funzione dei bisogni e/o della situazione del beneficiario).
Con il ritiro del modello assicurativo dell'AI e il passaggio delle competenze ai cantoni questa impostazione rimane valida per quelle misure pedagogiche già predisposte nella scuola regolare o speciale.

La procedura di valutazione standardizzata permette di stabilire un'analisi approfondita dei bisogni individuali al termine di una valutazione globale con lo scopo di definire l'offerta più idonea ai bisogni educativi particolari del bambino o del giovane interessato.
L'articolo 6 (*Attribuzione delle misure*) precisa che il diritto effettivo alle offerte di pedagogia speciale deve potersi fondare su una decisione formale derivante da una procedura definita secondo il diritto cantonale.

Un altro aspetto importante dell'Accordo riguarda i beneficiari delle prestazioni (articolo 3: *Beneficiari*), bambini e giovani che, prima o durante la scolarità obbligatoria, necessitano di bisogni educativi particolari. Il limite di età per poter ottenere queste prestazioni è fissato a 20 anni, poiché spesso questi ragazzi frequentano un grado scolastico diverso rispetto ai loro coetanei che non seguono un insegnamento speciale.
Già la LAI prevedeva, in via eccezionale, il prolungamento delle misure di educazione speciale fino ai 20 anni anche se, a partire dal compimento del 18° anno (maggiore età), l'assicurato percepiva la rendita AI. Il prolungamento veniva accordato solo nel caso in cui garantiva una maggior indipendenza finanziaria (maggior guadagno e maggior integrazione) dell'assicurato.

Questo limite dei 20 anni non deve essere considerato in modo assoluto nemmeno con il passaggio dal modello assicurativo al modello scolastico.
Tra la fine dell'obbligo scolastico (16 anni) e i 20 anni indicati sarà la valutazione approfondita dei bisogni individuali a determinare la migliore scelta educativa o formativa del giovane.
Per alcuni sarà indicato continuare la presa a carico in una struttura educativa e/o scolastica. Per altri sarà invece più indicato iniziare la formazione professionale biennale (ancora sussidiata dall'AI). Per altri ancora nessuna delle due opzione menzionate potrebbe rispondere alle loro esigenze per cui potrebbe essere già indicato il passaggio in strutture per adulti maggiormente protette (si pensi in particolare ai giovani "pluri-poli-handicappati").
Per queste ultime situazioni, in collaborazione con l'Ufficio invalidi del DSS e una fondazione, é stata organizzata quest'anno l'apertura di un gruppo educativo di giovani gravemente handicappati.

L'educazione precoce speciale (finora denominata nel nostro cantone con il termine Servizio ortopedagogico itinerante) permette di identificare prima della scolarizzazione i bisogni educativi particolari che possono giustificare delle misure appropriate di pedagogia speciale per far fronte a determinati ritardi o a difficoltà constatate nello sviluppo di un bambino. Simili misure hanno pure l'obiettivo di preparare il bambino al successivo ingresso nella scolarità. L'anticipo dell'inizio della scuola obbligatoria (il Concordato HarmoS fissa l'inizio della scuola obbligatoria a 4 anni compiuti entro il 31 luglio) non comporta necessariamente e per tutti i casi una riduzione della durata dell'educazione precoce speciale. Quest'ultima potrà proseguire - secondo necessità - anche nei primi anni della scuola obbligatoria in forme e modalità da definire.
Spetterà infatti ai cantoni precisare nel loro concetto cantonale quelle che sono le misure pedagogiche adottate e qual è la ripartizione delle responsabilità nel periodo obbligatorio della scuola dell'infanzia tra il personale docente e altri eventuali operatori specializzati.
Nel corso della scolarità obbligatoria si tratta di permettere ai bambini e ai giovani che incontrano degli ostacoli al loro sviluppo e alla loro formazione di disporre di un sostegno adeguato per poter seguire una formazione in una scuola regolare o in una struttura scolastica idonea. Dopo la scuola obbligatoria i giovani, i cui ostacoli allo sviluppo o alla formazione non impediscono l'accesso a una formazione, hanno diritto a un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o liceale. Queste formazioni potrebbero anche prolungarsi oltre i 20 anni, ma l'Accordo non affronta questo aspetto e lascia a ogni cantone un margine completo di apprezzamento per il trattamento di questi casi individuali.

Un ulteriore aspetto dell'accordo riguarda il riconoscimento dei diplomi del personale della pedagogia speciale (art. 9: *Formazione dei docenti e del personale della pedagogia speciale*). Le esigenze in materia di qualifiche del personale attivo presso i bambini e i giovani con bisogni educativi particolari devono essere adattate all'offerta di base della pedagogia speciale. Le formazioni iniziali per il personale docente sono state integrate in larga misura negli ultimi anni nelle alte scuole pedagogiche. La CDPE ha regolamentato le condizioni minime di riconoscimento dei diplomi cantonali per la pedagogia speciale a livello intercantonale [1] (indirizzo educazione precoce speciale e indirizzo insegnamento speciale), la logopedia e la psicomotricità.

---

[1] Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia specializzata (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008 ;

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000.

Il Regolamento della CDPE attribuisce alle università, alle ASP e alle SUP le formazioni nel settore della pedagogia speciale che portano a un master professionalizzante. I Cantoni possono far ricorso ad altre formazioni universitarie o terziarie purché rispondano ai criteri formativi indicati nel Regolamento o siano riconosciute come equivalenti dalla CDPE.
La formazione continua del personale in pedagogia speciale va pure integrata nell'offerta delle scuole universitarie. Rimane indispensabile mantenere la collaborazione con la pratica, le associazioni specializzate e i centri di competenza attivi in questo campo.

III. IMPLICAZIONI PER IL CANTONE TICINO DERIVANTI DALL'ADESIONE ALL'ACCORDO INTERCANTONALE SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA PEDAGOGIA SPECIALE

Una delle conseguenze dell'adesione all'Accordo per il Ticino, come per gli altri cantoni, è l'adozione del principio secondo cui l'insieme dei provvedimenti per il settore della pedagogia speciale è parte integrante del mandato educativo della scuola, e in particolare della scuola obbligatoria. Non vi sarà più la distinzione tra i beneficiari le cui prestazioni erano a carico dell'AI e quelle che non lo erano[2].
Per contro vi è il diritto alle misure di pedagogia speciale e in questo contesto le misure a carattere integrativo devono avere la precedenza su quelle che portano alla "separazione". Un principio quest'ultimo già contemplato nella Legge federale del 2004 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili.
Se per la maggior parte dei cantoni tutti questi aspetti sono una novità che comporterà importanti modifiche concettuali e organizzative, per il nostro Cantone essi sono già una costante della politica scolastica. Infatti gli allievi vengono generalmente inseriti nelle classi regolari assicurando loro i necessari supporti a dipendenza delle particolarità e delle necessità specifiche (sostegno pedagogico, logopedia, psicomotricità, sostegno individuale,ecc.). Solo in casi particolari e per una ridotta percentuale gli allievi frequentano sezioni di scuola speciale (1,3%) generalmente inserite negli stessi edifici che accolgono le sezioni regolari.

Come già evidenziato tutti i ragazzi e i giovani (dalla nascita ai 20 anni compiuti) che necessitano di bisogni educativi particolari hanno diritto a una presa a carico specifica. Questi bisogni sono considerati esistenti a partire dal momento che è provato che la scolarizzazione non è possibile senza misure di sostegno (ad esempio nel caso di una disabilità fisica o sensoriale, di gravi difficoltà di apprendimento o di disturbi di comportamento).
Ogni cantone deve definire l'offerta di base in materia di pedagogia speciale. Questa offerta - già in atto nel nostro cantone e gestita dai servizi cantonali, a volte in collaborazione con enti o operatori privati - comprende l'educazione precoce speciale,

---

[2] A questo proposito, occorre qui ricordare una modifica importante per gli assicurati svizzeri residenti all'estero, anche se per il momento la problematica ha toccato il nostro Cantone solo per una particolare situazione (logopedia).
La LAI garantiva a tutti i suoi assicurati residenti all'estero di usufruire delle misure di pedagogia speciale in Svizzera. Questa garanzia permetteva quindi ai bambini di queste famiglie di usufruire delle terapie e/o della scuola speciale offerte dai cantoni d'origine o da quelli più vicini alla loro residenza e, per le situazioni più gravi, anche delle strutture altamente specialistiche con internato. Con il passaggio delle competenze ai cantoni e con l'integrazione della pedagogia speciale nel mandato educativo della scuola pubblica questo diritto e questa possibilità sono venuti meno.
Per contro, per situazioni particolari, spetterà ai Cantoni la decisione opposta: garantire e assumere i costi per misure offerte all'estero ai propri allievi, qualora la misura non fosse disponibile in loco o presso cantoni vicini o per altri motivi (costi, lingua, …).

l'insegnamento speciale (nelle classi regolari con adeguati supporti o nelle scuole speciali) e buona parte delle misure destinate a completare o a permettere la scolarizzazione.
Le offerte di base non sono disciplinate in modo particolare in questo accordo e non lo sono nemmeno le misure di carattere medico- terapeutico (per esempio l'ergoterapia, la fisioterapia) che rimangono di competenza dall'AI.

Con l'adesione all'Accordo il Ticino s'impegna pure a utilizzare una terminologia comune, degli standard di qualità omogenei per i contratti di prestazione sottoscritti con le istituzioni (scuole speciali private) e altri prestatari e una procedura di valutazione dei bisogni standardizzata.

Parallelamente all'Accordo la CDPE ha definito, come precedentemente evidenziato, le modalità di riconoscimento dei diplomi del personale della pedagogia speciale (educazione precoce speciale, insegnamento speciale, logopedia, psicomotricità). La Confederazione riconosce da parte sua i diplomi delle scuole universitarie professionali nel settore della salute, del lavoro sociale e delle arti.

In casi del tutto particolari il soggiorno in scuole speciali di altri cantoni è reso possibile dalla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS), di competenza della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). Al momento attuale non vi sono giovani ticinesi che seguono una scolarità speciale fuori cantone.
Vengono per contro richieste delle garanzie di pagamento per minorenni che, a complemento di un'assistenza ospedaliera specialistica presso ospedali universitari, sono temporaneamente accolti dalle scuole interne di queste strutture per garantire loro una continuità scolastica (speciale o regolare).
È un aspetto che la CDPE - per il momento - non ha ritenuto di dover regolare a livello svizzero in considerazione della diversità delle richieste, degli accordi possibili già esistenti tra i Cantoni e i loro ospedali universitari (GE, VD, ZH, BE, …) e della natura del collocamento (competenze DSS/CDOS tramite CIIS).
Il nostro Cantone (attraverso la collaborazione tra il DECS e il DSS) dovrà affrontare questa problematica perché, per qualsiasi tipo di ricovero e per ogni giorno di ospedalizzazione, gli ospedali universitari pretendono la garanzia di pagamento per le attività scolastiche che offrono. Occorrerà quindi verificare l'effettiva attività scolastica svolta per ogni giorno di ospedalizzazione, considerando l'età del minore ricoverato, i motivi del ricovero,la lingua d'insegnamento,ecc. perché è poco probabile che, in ogni occasione, si possa condividere l'equivalenza giorni di ospedalizzazione uguale giorni con attività scolastica.

IV. LINEE DI FORZA DEL PROGETTO E INCIDENZE PER IL TICINO

Passando in rassegna gli articoli dell'Accordo si evidenziano qui di seguito le possibili implicazioni legate all'adozione del testo per il nostro Cantone.

Art. 1 e 2

Si tratta di articoli di carattere generale che non pongono alcun problema. In pratica si sottolinea l'esigenza di una collaborazione fra i cantoni i quali sono tenuti a predisporre un'offerta di base rivolta ai giovani con bisogni educativi particolari, a favorire i processi d'integrazione e non quelli di "esclusione", ad assicurare la gratuità delle prestazioni e ad associare i genitori nelle procedure predisposte.

Si tratta di principi che si ritrovano puntualmente nella nostra legislazione scolastica (art. 2 d) - 3 cpv. 1 - titolo IV e V della Legge della scuola, ecc.) oppure che discendono da obblighi costituzionali.

Art. 3

Le misure predisposte sono rivolte a persone fino a 20 anni d'età. Si tratta di una norma costituzionale che imporrà la modifica dell'attuale art. 60 cpv. 3 della Legge della scuola e, ovviamente, di alcune norme contenute nel Regolamento dell'educazione speciale del 21 giugno 2000.
Per quanto riguarda il limite dei 20 anni, si veda quanto evidenziato nel Capitolo II

Art. 4 e 5

Questi articoli elencano i diversi provvedimenti che i cantoni sono chiamati ad adottare. L'elenco in questione corrisponde alle misure già presenti nella nostra organizzazione scolastica e la sua adozione non pone particolari problemi al Cantone.
Importante risulta essere la distinzione tra "offerta di base" e "misure supplementari" - di competenza dei singoli cantoni - soprattutto in riferimento ai contenuti dell'art. 6 cpv. 3 dell'Accordo.
In particolare è messo in evidenza l'obbligo di una valutazione approfondita per decidere il riconoscimento e l'entità dell'offerta delle misure supplementari.
Quest' obbligo non modifica le procedure già instaurate nel Cantone in quanto nessuna offerta di pedagogia speciale, sia di base sia supplementare, è attualmente riconosciuta prima che i responsabili dei servizi cantonali preposti abbiano verificato o siano in possesso di una valutazione dettagliata che giustifichi il riconoscimento della misura richiesta.

Con riferimento al sistema scolastico cantonale attuale e ai servizi del DECS e del DSS operanti sul territorio, possono essere considerate offerte di base tutte le misure di pedagogia speciale che garantiscono un'educazione e una formazione conforme ai bisogni particolari dei minori in situazione di handicap. Potrebbero rientrare in questa categoria - ad esempio - l'educazione precoce speciale, la logopedia, la psicomotricità, ecc. Nella seconda categoria,cioè le offerte supplementari, si potrebbero invece considerare - ad esempio - l'aiuto assicurato agli allievi con deficit sensoriali o fisici che frequentano le scuole regolari, l'ingresso o il passaggio dalla scuola regolare alla scuola speciale, ecc. perché, senza l'adozione di queste misure supplementari, la loro educazione e la loro corretta scolarizzazione non sarebbero possibili.
L'approfondimento di questa tematica e la distinzione degli interventi sopramenzionati fra le due categorie indicate non è ovviamente definitiva ed è oggetto di analisi e approfondimento nel contesto dei lavori della Commissione incaricata dal Dipartimento di elaborare la Legge sulla pedagogia speciale di cui si dirà in seguito.

È pure riconfermata l'assunzione delle spese di trasporto da parte dell'autorità cantonale secondo modalità da precisare.

Art. 6

I cpv. 1 e 2 prevedono che il Cantone debba provvedere a designare "le autorità" competenti in materia. Per il Ticino si tratta dei servizi cantonali che fanno capo al DECS o al DSS. Quest'ultimi a loro volta riconosceranno come prestatari degli interventi sia i servizi pubblici o privati (scuole o singoli operatori) incaricati di svolgere interventi di pedagogia speciale.

Di particolare importanza è il cpv. 3 di questo articolo. Esso si riferisce esclusivamente agli interventi predisposti nell'ambito delle "misure supplementari" e la loro adozione comporta il rispetto della procedura di valutazione (in corso di elaborazione da parte della CDPE) e la chiara separazione tra chi svolge la valutazione e chi provvede all'intervento.
Quest'ultimo aspetto aveva sollevato nella procedura di consultazione qualche critica da parte del Ticino non tanto per opporsi alla distinzione - certamente utile - tra chi svolge la diagnosi e chi procede all'intervento, ma soprattutto per la traduzione operativa di questo modello nel nostro ordinamento scolastico. Nella presa di posizione del Consiglio di Stato (8 gennaio 2007) alla consultazione promossa dalla CDPE si evidenziava quanto segue.

"La ragione di richiedere la valutazione a un servizio esterno rispetto a chi offre le prestazioni è comprensibile e da condividere: questa procedura ha lo scopo di evitare l'"auto-attribuzione" dei minori che richiedono delle prese a carico particolari.
Nella pratica la neutralità assoluta non sarà mai assicurata dal momento che l'Ente pubblico dovrà onorare il lavoro di questo suo servizio oppure delegarne all'esterno lo svolgimento.

Nella realtà ticinese, come menzionato precedentemente, il modello adottato ha imposto alla scuola di dotarsi di servizi cantonali propri (SOIC, SSP) oltre al Servizio medico psicologico - SMP - servizio di psichiatria per minori), operanti in rete, che ben conoscono il territorio e le sue risorse. Occorrerà quindi definire come si porrà il neocostituito servizio rispetto ai servizi d'intervento esistenti oppure riprecisare compiti e modalità di lavoro dei servizi in funzione in modo da conseguire l'obiettivo menzionato. Il tutto - ovviamente - dovrà essere funzionale e razionale nell'uso delle risorse umane e finanziarie. "

Su questo tema specifico il Dipartimento - per il tramite della Direzione della Divisione della scuola - ha avuto modo di verificare ulteriormente la portata dell'articolo 6 cpv. 3 in rapporto alla situazione vigente nel Cantone. La presa di posizione della responsabile del settore presso la CDPE, del 25 febbraio 2009, è rassicurante per il nostro Cantone. Ecco uno stralcio della sua risposta:

"Sì, la struttura (ndr. quella ticinese) soddisfa il concordato, anche l'art. 6, cpv. 3. Il concordato chiede come principio di base la promozione dell'integrazione (art. 1b). Con i 15 servizi (ndr. sostegno pedagogico) il suo cantone soddisfa decisamente questa richiesta. Il più alto numero possibile di misure va proposto in modo non supplementare Qui il Canton Ticino è praticamente un modello per la Svizzera. Per questo punto consiglio di indicare con il termine di "misure supplementari" soltanto l'1.3% dei bambini che frequentano una scuola speciale, che vengono scolarizzati in modo separato e non integrato. Le misure di separazione hanno delle forti conseguenze che devono essere legittimate tramite la procedura di valutazione standard (art. 5, cpv. 2d) Il cantone stabilisce quali misure sono supplementari e quali no. Lo definisca in modo esplicito. In questo modo evita tanti problemi.

Poi ancora un'altra riflessione: il concordato vuole contribuire a non dedicare troppa energia ai ricorsi dei genitori. Il suo cantone ha trovato una buona soluzione col fatto che i genitori vengono coinvolti presto nel processo decisionale. Anche questo è uno dei principi del concordato (art. 2, cpv. d)".

Art. 7 e 8

Questi articoli non pongono particolari problemi al nostro Cantone. In pratica si tratta di adottare una terminologia comune ed altri strumenti (standard e procedure di valutazione) definiti dalla CDPE. Per quanto attiene agli obiettivi di apprendimento gli stessi saranno riferiti ai programmi scolastici elaborati dal Cantone Ticino e non a programmi scolastici vigenti negli altri cantoni.

Art. 9

Con l'adozione all'Accordo il Cantone Ticino riconosce nelle procedure di assunzione degli operatori le formazioni regolamentate dalla CDPE. Quest'ultime riguardano le seguenti categorie di personale:

- docente titolare di scuola speciale;
- operatore del settore educazione precoce speciale, per i quali fa stato il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008;
- logopedista;
- psicomotricista, per i quali fa stato il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000.

Il principio del riconoscimento generale di questi e di altri diplomi professionali é già stato fatto proprio dal Gran Consiglio il 6 febbraio 1995 con l'adozione del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.
La formazione degli operatori sopramenzionati è assicurata dalle alte scuole pedagogiche o dalle Università accreditate. Attualmente l'Alta scuola pedagogica di Locarno non offre queste formazioni per cui le persone interessate devono seguire gli studi fuori Cantone. A dipendenza dell'interesse e delle necessità si potrà valutare l'opportunità di organizzare anche in Ticino, almeno periodicamente, una formazione per abilitare i docenti titolari di scuola speciale nel rispetto delle esigenze poste dalla CDPE

Art. 10

Per il Ticino, quale collegamento con la CDPE, è stato designato l'Ufficio dell'educazione speciale della Divisione della scuola.
Per i collocamenti presso strutture di altri cantoni, regolati dalla CIIS, il collegamento con la CDOS è garantito dall'Ufficio invalidi della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie

Art. 11 - 16

Questi articoli sono di natura formale e non comportano particolari problemi al Ticino.

V. CONSEGUENZE DI NATURA LEGISLATIVA

Le disposizioni che regolano sul piano cantonale l'educazione speciale sono le seguenti:

- Legge della scuola, del 1.2.1990, art. 59 - 62a
- Regolamento dell'educazione speciale, del 21.6.2000

Inoltre per le scuole speciali private presenti negli istituti fanno stato le norme contenute nella Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14.3.1979 (modificata il 1.1.2008) e nel Regolamento d'applicazione della citata legge (del 5.3.2008).
Questi due testi disciplinano la parte extra-scolastica delle sei strutture private e fanno riferimento alla Legge della scuola per quanto attiene agli aspetti pedagogici e organizzativi della parte scolastica.

L'attuazione della NPF ha imposto ai cantoni l'assunzione degli oneri integrali e richiede, come d'altronde previsto dall'art. 62a cpv. 1 della Legge della scuola, l'elaborazione di una nuova legge che disciplini l'intero settore.

A questo proposito, come preannunciato nelle Linee direttive di legislatura, il Dipartimento ha istituito un'apposita Commissione con il compito di allestire il progetto di Legge sulla pedagogia speciale. In particolare alla Commissione sono stati assegnati i seguenti compiti:

- elaborare il progetto di legge, definendo l'impostazione generale (norme di legge e norme che sono disciplinate con il regolamento di applicazione);
- curare l'informazione;
- organizzare, se del caso, consultazioni ristrette;

Sono stati chiamati a far parte della Commissione i rappresentanti dei diversi enti coinvolti: rappresentanti del DECS e del DSS; organi scolastici; autorità comunali; associazioni magistrali; associazioni di genitori e rappresentanti degli operatori privati.
Nel gennaio 2010 la Commissione presenterà al Dipartimento un rapporto commissionale comprensivo del nuovo progetto di legge e dei relativi commenti. Le proposte commissionali saranno successivamente oggetto di una procedura di consultazione promossa dal Dipartimento.

VI. CONSEGUENZE SUL PERSONALE E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

L'adesione all'Accordo intercantonale non ha ripercussioni di ordine finanziario né per il Cantone né per i comuni.
Maggiori oneri sono intervenuti con l'entrata in vigore della NPF che ha assegnato al cantone l'intero finanziamento dell'educazione speciale.
A titolo informativo si evidenzia qui di seguito l'effetto della NPF sui conti dell'educazione speciale per il 2008 nei settori di competenza del DECS (tra parentesi sono indicati i corrispondenti importi del consuntivo 2007)

	Uscite	Entrate**	Saldo
Educazione speciale	12 003 000 (2 690 000)	0 (1 398 000)	12 003 000 (1 292 000)
Scuole speciali cantonali	18 814 000 (17 529 000)	0 (12 071 000)	18 814 000 (5 458 000)
Contributi provvedimenti pedagogici	3 317 000* (3 155 000*)	0 (3 544 000)	3 317 000* (- 389 000*)
Totale	34 134 000* (23 374 000*)	0 (17 013 000)	34 134 000* (6 361 000*)

* sono considerati l'importo per gli operatori privati e una valutazione degli oneri derivanti dall'attività degli operatori pubblici (ca. 1 897 000 fr.).

** le entrate esposte non riguardano necessariamente l'anno contabile di riferimento.

Nel 2008 - anno in cui non vi sono più stati i contributi della Confederazione - l'ammontare netto di spesa a carico del DECS è stato di 34'134'000 Fr., con un maggior onere netto rispetto all'anno precedente di 27'773'000 Fr.

VII. CALENDARIO E PROSSIME TAPPE

Nel caso di approvazione da parte del Gran Consiglio l'adesione deve essere comunicata alla CDPE.

L'entrata in vigore dell'Accordo presuppone l'adesione di 10 cantoni: in ogni caso la sua entrata in vigore non avverrà prima del 1 gennaio 2011 (cfr. art. 15 dell'Accordo).

Sul piano cantonale è in fase di elaborazione la nuova Legge sulla pedagogia speciale che dovrebbe essere sottoposta all'esame del Gran Consiglio negli ultimi mesi del 2010.

VIII. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato già aveva espresso in sede di consultazione l'adesione al progetto di Accordo. Anche la Commissione scolastica del Gran Consiglio - consultata a suo tempo dal DECS su questo tema - aveva ribadito la positività del modello adottato in Ticino.
La successiva evoluzione del progetto di Accordo ha permesso di chiarire diversi aspetti evidenziati dalla procedura di consultazione e, in particolare, alcuni quesiti riferiti all'applicazione di determinati articoli. La versione approvata dalla CDPE nell'ottobre 2007 rafforza l'impostazione promossa dal Cantone negli ultimi decenni e raccoglie quindi il consenso del Consiglio di Stato che - per le argomentazioni illustrate nel presente messaggio - invita il Gran Consiglio ad aderire al decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti
Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

1. Testo dell'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
2. Rapporto esplicativo della CDPE
3. Terminologia comune nel settore della pedagogia speciale adottata dalla CDPE il 25 ottobre 2007
4. Standard di qualità dei cantoni per il riconoscimento dei prestatari nell'ambito della pedagogia speciale adottati dalla CDPE il 25 ottobre 2007

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica dell'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 19 maggio 2009 n. 6221 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È ratificato l'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007.

Articolo 2

[1]Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

[2]Esso sarà trasmesso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione dalla segreteria del Consiglio di Stato e l'Accordo sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ad avvenuta messa in vigore da parte di detta Conferenza.